



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

DELIBERAZIONE N° 110 DEL 17/06/2011

Trasmessa in elenco ai Capigruppo con nota Prot. n. **8623**

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI LECCO PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'

L'anno duemilaundici, addì diciassette del mese di giugno alle ore 18.30, nella Sala delle Adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

STRINA DOTT. PAOLO
CAGLIO GABRIELE
BELLANO PIERALDO
LORENZET DANIELE
POZZI ALESSANDRO
TIENGO ANGELO

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Firma Presenze
SI
SI
SI
SI
SI
SI

PRESENTI: 6

ASSENTI: 0

Assiste all'adunanza IL SEGRETARIO GENERALE RENDA DOTT.SSA ROSA la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Sig. DOTT. PAOLO STRINA, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI LECCO PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'articolo n. 54 del D.Lgs. n. 274/2000 il quale stabilisce che il Giudice di Pace può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità solo su richiesta dell'imputato e che la durata delle attività prestate non può essere inferiore a 10 giorni né superiore a sei mesi e consiste nella prestazione di lavoro non retribuito in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o altri enti e organizzazioni di assistenza sociale;

Richiamato il D.M. 26 marzo 2001 che individua l'oggetto dei lavori di pubblica utilità (art. 1, comma 1) e stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero di Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale (art. 2, comma 1);

Considerato che la Provincia di Lecco in collaborazione con il Tribunale di Lecco ha organizzato un incontro per proporre ai Comuni la stipula di una convenzione al fine di regolamentare la prestazione di lavori di pubblica utilità come previsto dal succitato D.M. 26 marzo 2001;

Valutata, da parte di questa amministrazione, l'importanza di un tale strumento di reintegrazione sociale considerato che a norma dell'art. 54, comma 3 del D.Lgs. 274/2000 le attività di pubblica utilità vengono svolte nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato;

Visto l'allegato schema di convenzione composto da 8 articoli e che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di aderirvi per la durata di un anno e per un numero massimo di 1 condannato contemporaneamente alla pena del lavoro di pubblica utilità;


Dato atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 dello schema di convenzione, gli incaricati a coordinare le prestazioni dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire le relative istruzioni sono i Responsabili di Settore;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare lo schema di convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi e per gli effetti degli artt. 54 del D.Lgs. 274/2000 e 2 del D.M. 26 marzo 2001, da stipulare con il Ministero della Giustizia e per esso con il Presidente del Tribunale di Lecco all'uopo delegato;
2. Di aderire alla predetta convenzione per la durata di un anno e per un numero massimo di un condannato contemporaneamente alla pena del lavoro di pubblica utilità, stabilendo che gli stessi svolgeranno le attività con la supervisione dei Responsabili dei Settori competenti;
3. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della Convenzione con il Presidente del Tribunale ordinario di Lecco;




COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

4. Di stabilire che il predetto atto avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione di cui ai precedenti punti;
5. Di trasmettere copia del provvedimento alla Provincia di Lecco e al Tribunale di Lecco per gli adempimenti di rito.
6. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039 952991 - Fax 039 9529926
Codice Fiscale 00556800134

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI LECCO PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, COMMA 1 DEL T.U.E.L. - D. LGS N. 267/2000

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

VISTO: FAVOREVOLE

Osnago, li 17.6.2011



IL RESPONSABILE DEL SETTORE



TRIBUNALE di LECCO

CONVENZIONE

tra

Il Ministero della Giustizia nella persona del Presidente del Tribunale di Lecco Dott. Renato Bricchetti

e

il Comune di Osnago nella persona del Sindaco pro tempore Strina dott. Paolo, a ciò autorizzato con delibera della Giunta Comunale n..... del

**.....
per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e 2 del decreto ministeriale (Giustizia) 26 marzo 2001**

P r e m e s s o

1. che l'ordinamento contempla ipotesi di applicazione, come sanzione principale o sostitutiva, del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, Le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

2. che il lavoro di pubblica utilità ha ad oggetto prestazioni di lavoro:

art. 1 d.m. (giustizia) 26 marzo 2001

a) a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex-detenuiti o extracomunitari;

b) per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in

caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche;

c) in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali;

d) nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;

e) di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato;

art. 186, comma 9-bis, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

f) nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale e presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze

3. che l'art. 2, comma 1, del menzionato decreto ministeriale prevede che l'attività non retribuita in favore della collettività sia svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni sopra indicati presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

4. che il Ministro della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

ciò premesso

tra

- il **Ministro della Giustizia**

che interviene al presente atto nella persona del dott. Renato BRICCHETTI, nato a Milano il 12 agosto 1952, Presidente del Tribunale di Lecco (codice fiscale 83011620131), giusta la delega di cui in premessa,

e

Il Comune di Osnago, Viale delle Rimembranze n. 3, 23875 Osnago (LC) –

C.F. – P.IVA 00556800134

che interviene al presente atto nella persona di Paolo STRINA, nato a Milano il 6.4.1960, Sindaco pro tempore, giusta l'autorizzazione di cui in premessa,

si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 – Attività da svolgere

1. L'ente consente che persone condannate alla sanzione del lavoro di pubblica utilità prestino presso di sé attività non retribuita in favore della collettività in numero non superiore ad 1 unità.
2. L'ente specifica che l'attività non retribuita in favore della collettività avrà ad oggetto le seguenti prestazioni:
 - tutela del patrimonio urbano e ambientale, ivi compresa la collaborazione con i dipendenti comunali nelle attività di pulizia, manutenzione e decoro di beni del demanio e del patrimonio pubblico quali strade, parchi, giardini e immobili ubicati sul territorio comunale;
 - collaborazione nell'organizzazione, promozione e realizzazione di eventi di natura culturale, animativa e ricreativa diretti alla cittadinanza, promossi dall'Amministrazione comunale o da associazioni operanti con essa;
 - nel campo della sicurezza, dell'educazione stradale e dell'accompagnamento dei minori presso gli edifici scolastici, ivi compresa la collaborazione all'iniziativa denominata Piedibus.

- di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato; art. 186, comma 9-bis, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

Art. 2 – Modalità di svolgimento e verifiche

1. L'attività non retribuita in favore della collettività e la funzione di verifica dell'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità saranno svolte in conformità con quanto disposto nella sentenza o nel decreto di condanna.

Art. 3 – Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

1. L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

- i Responsabili del Settore ai quali verrà assegnata la persona condannata.

2. L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4 - Modalità del trattamento

1. Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

2. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

3. L'ente si impegna altresì affinché i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5 – Divieto di retribuzione e assicurazioni sociali

1. E' fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
2. E' obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6 – Relazione sul lavoro svolto

1. I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della sanzione, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7 – Risoluzione della convenzione

1. Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art. 8 – Durata della Convenzione

1. La presente convenzione avrà la durata di anni uno a decorrere dalla data di stipulazione.
2. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali.

Lecco,

Ministero della Giustizia

Comune di Osnago

Renato BRICCHETTI

Paolo STRINA



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Dott. Paolo Strina



IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 331

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Osnago, Il 27 GIU 2011



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Luca Pigazzini

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Luca Pigazzini
